

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA 23-09-2005, n. 18683

Svolgimento del processo

Leandro B., Franco B. e Carlo A. presentavano ricorso alla Corte di appello di Perugia nei confronti del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 24 marzo 2001 n. 89, per ottenere l'equa riparazione dei danni subiti per la irragionevole durata di un processo civile, svoltosi dinanzi alla Pretura civile di Roma, in violazione dell'art. 6.1. della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia con Legge 4 agosto 1955 n. 848.

Il processo civile costituente la causa petendi della domanda, secondo il decreto del 30 novembre 2002 dell'adita Corte di merito, aveva violato la soglia della ragionevolezza nella sua durata per anni tre, mesi cinque e giorni ventuno, dovendosi detrarre dal periodo in cui si era svolto, il triennio logicamente necessario a chiudere la causa e un altro segmento temporale attribuibile a comportamenti delle parti, consistiti in rinvii di udienze da queste chiesti o accettati.

Il danno non patrimoniale è stato liquidato complessivamente per i tre ricorrenti in euro 2.500,00 e il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare agli attori detta somma e le spese del grado. Per la cassazione di questo decreto ricorrono i due B. e l'A. con due motivi e il Ministero della Giustizia si difende con controricorso.

Motivi della decisione

1.1. Deve preliminarmente esaminarsi il ricorso incidentale, logicamente pregiudiziale a quello principale, perchè il suo accoglimento conforterebbe assorbimento delle censure contenute in quest'ultimo, in quanto il Ministero contesta prova e esistenza del danno non patrimoniale; sulla cui quantificazione e determinazione cadono le deduzioni dei B. e dell'A..

Deduce il Ministero della Giustizia che il danno non patrimoniale per violazione dell'art. 6.1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non è in re ipsa, come erroneamente affermato dai giudici del merito, e di esso deve essere data la prova, come non è accaduto nel caso, con la conseguenza che la Corte perugina avrebbe violato l'art. 2 della L. 24 marzo 2001 n. 89 e l'art. 2697 c.c., dovendosi negare l'esistenza di una prova presuntiva di questo tipo di danno e essendo anzi incompatibile il preteso patema d'animo con un giudizio la cui durata comporta solo vantaggi per la parte, come nel caso di pretese creditorie, per le quali il decorso del tempo dà diritto alla rivalutazione e agli interessi.

1.2. il ricorso incidentale è infondato.

La Corte di merito ha esattamente rilevato che la durata di un processo che ecceda la ragionevolezza comporta normalmente un danno non patrimoniale; che deve essere riparato con l'equo indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, purchè esso sia domandato, potendosi tale

tipo di pregiudizio presumere, ferma restando la facoltà di dare la prova contraria all'esistenza di esso per la parte che lo contesta, in conformità alle decisioni sul punto, in materia di violazione dell'art. 6.1. della Convenzione citata, da parte della CEDU e ai principi affermati anche da questa Corte (S.U. 26 gennaio 2004 n. 1338, Cass. 5 agosto 2004 n. 15093, 23 settembre 2004 n. 19084, 18 febbraio 2005 n. 3396 e 2 marzo 2005 n. 4453).

Il ricorso incidentale è quindi infondato, in quanto il decreto impugnato non afferma, come con esso si deduce, l'esistenza di un pregiudizio non patrimoniale automatico; l'impugnazione non supera la presunzione di esistenza di un danno da patema d'animo per la incertezza dell'esito del processo, per il fatto che da esso possano conseguirsi vantaggi, essendo evidente che nessuno partecipa a un processo se non per ottenerne un'utilità e l'attesa e l'incertezza dell'esito del giudizio comunque comportano stress psicologici e patemi d'animo alle parti.

Il danno non patrimoniale è da ritenere sussistente in base all'id quod plerumque accidit e nel ricorso non sono dedotte circostanze che superino in concreto l'accertamento di tale tipo di pregiudizio dai giudici del merito; il ricorso incidentale deve quindi.

2.1 Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 360, comma 1^o n. 5 c.p.c., per contraddittorietà del decreto, peraltro carente di motivazione sul punto, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti in un processo civile durato eccessivamente che la Corte di merito ha liquidato in totale, per i circa tre anni di durata eccessiva, soltanto euro 2.500,00.

Secondo i ricorrenti, come risulta da altri decreti coevi o di poco precedenti della stessa Corte territoriale allegati al ricorso, il danno deve essere liquidato in euro mille per ogni anno o frazione di anno di durata irragionevole del processo; vi è stato quindi uno scostamento irrazionale e immotivato dai parametri generalizzati e consolidati - della CEDU che liquida equitativamente in euro mille annui il danno non patrimoniale effetto della durata irragionevole del processo.

I ricorrenti ritengono che a ciascuno di loro spettino a titolo di equo indennizzo per danni non patrimoniali euro 3.500,00, moltiplicando la somma annuale sopra individuata per il periodo di durata del processo, lesiva del diritto, da loro calcolata in tre anni, cinque mesi e ventuno giorni e arrotondata a tre anni e mezzo di durata eccedente la soglia di ragionevolezza, invece che nei tre anni ritenuti dalla Corte territoriale, cioè con la sottrazione dalla durata complessiva di quella ragionevole e dei periodi di tempo conseguenti ai rinvii chiesti dalle parti.

2.2. Il secondo motivo del ricorso principale censura la decisione di merito per non avere riconosciuto pro quota l'equo indennizzo liquidato invece in solido a favore dei tre ricorrenti.

Così come nello stesso giudizio di merito durato eccessivamente, in cui il risarcimento fu liquidato in favore di ognuno dei danneggiati, anche l'equo indennizzo doveva determinarsi per ognuno degli attori, a ciascuno dei quali spettavano euro 3.500,00 e in totale euro 10.500,00, con conseguente necessità di cassare il decreto della Corte territoriale anche per tale profilo, sostituendo il computo della durata e del danno non patrimoniale - con quello indicato nella impugnazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., o cassando la decisione con rinvio.

Il controricorrente afferma che i calcoli riportati in ricorso sarebbero errati e non verificabili perchè da essi non risultano in che modo e per quali ragioni il giudice avrebbe errato.

3. Sul piano logico il secondo motivo - del ricorso principale precede il primo in quanto il suo eventuale accoglimento travolge la liquidazione operata nel merito e comporta una nuova determinazione di quanto dovuto per danni a ciascuno dei tre ricorrenti. Il secondo motivo del ricorso principale è in effetti fondato e deve accogliersi, con conseguente assorbimento di ogni questione sulla liquidazione dell'equo indennizzo per la lesione del diritto alla durata ragionevole del processo per i danni non patrimoniali subiti da ciascuno dei ricorrenti, di cui al primo motivo della stessa impugnazione, dovendosi comunque cassare il decreto impugnato e procedersi a nuova liquidazione del quantum spettante a ognuno dei soggetti danneggiati.

Invero il danno non patrimoniale attiene alla persona e l'art. 6.1.della Convenzione europea dei diritti dell'uomo qualifica chiaramente come personale il pregiudizio non patrimoniale - che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata di un processo; deve quindi negarsi che il danno non patrimoniale possa liquidarsi unitariamente quando vi siano più persone lese singolarmente e le stesse non siano considerate unitariamente dall'ordinamento come un solo soggetto autonomo, distinto da quelli che alla vita di esso partecipano (sul danno non patrimoniale a società e persone giuridiche nell'equa riparazione, diverse sono le posizioni di Cass. 8 giugno 2005 n. 12015, che lo riconosce e di Cass. 2 luglio 2004 n. 12210 e Cass. 2 agosto 2002 n. 11600, che sembrano invece negarlo o ammetterlo entro certi limiti).

Anche a ritenere il danno non patrimoniale riconoscibile in favore delle persone giuridiche, comunque non se ne contesta il carattere personale e individuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere riparato se non in favore di ciascuno dei danneggiati; il secondo motivo di ricorso deve quindi essere accolto.

4. Pertanto, riuniti i ricorsi, deve rigettarsi il ricorso incidentale e accogliersi il secondo motivo di quello principale, con assorbimento del primo motivo; il decreto impugnato deve essere cassato e, non potendosi procedere a decisione di merito fiat art. 384 c.p.c. come chiesto dai ricorrenti, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto per liquidare il dovuto, ai quali non può procedersi in sede di legittimità, la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, perchè si uniformi ai principi enunciati e liquidi l'indennizzo per ognuno degli istanti, provvedendo pure alle spese dell'intero processo, comprese quelle della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello incidentale e accoglie il secondo motivo del ricorso principale con assorbimento del primo;

cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2005.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2005.